

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza 1 Giugno 1997 le tariffe per l'impiego delle panne galleggianti da parte della Soc. FRANSIMARE stabilite nell'ordinanza 47792 sono aumentate del 19,6% circa, approvate e rese esecutive (percentuale ricavata dal 12,55% + 5,95%):

- | | | | | |
|----|---|--|--|----------|
| a) | A | Traino, stesura, recupero delle boe e assistenza alle panne con idonei mezzi nautici opportunamente armati con adeguato personale..... | € 478.400
(quattrocentosettantottomilaquattrocento); | € 217,02 |
| b) | | Utilizzo piattaforma galleggiante autoancorabile contenente m.500 di panne galleggianti..... | € 145.525
(centoquarantacinquemilacinquecentoventi); | € 75,15 |
| c) | | Assistenza di n. 2 persone sulle boe per operazioni di messa in opere e recupero, con periodo minimo fatturabile di 4 (quattro) ore..... | € 40.664
(quarantamilaseicentosessantiquattro) orarie per ciascuna persona; | € 21,00 |
| d) | | Operazioni di rimessaggio e pulizia delle panne e delle boe dopo l'uso..... | € 40.664
(quarantamilaseicentosessantiquattro) orarie per ciascuna persona; | € 21,00 |
| e) | | Disinquinamento meccanico marino con skimmer tramite mezzo nautico..... | € 598.000
(cinquecentonovantittemila) orarie; | € 308,84 |
| f) | | Le tariffe di cui ai punti precedenti a) c) d) ed e), sono comprensive di maggiorazioni per le ore notturne. Tuttavia sono soggette alle seguenti maggiorazioni: | | |
| | | - 50% per la giornata di Sabato; | | |
| | | - 100% per la giornata di Domenica; | | |
| | | - 150% per le festività infrasettimanali; | | |

Articolo 2

I tempi di inizio/fine delle operazioni decorrono dal momento della richiesta di intervento sino al momento di fine delle operazioni stabilito, ove occorre, dall'Autorità Marittima. Le frazioni di ora vengono arrotondate alla mezzora o all'ora superiore.

Boz



BARCAIOLI

Ministero dei trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA
Tel. 019 856666 Fax 019 856498
Lungomare Matteotti, 4b-17100 Savona

ORDINANZA n. 01/2008

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Savona/Vado Ligure:

- VISTA: l'istanza in data 09.10.2007 con cui la Soc. TRANSMARE S.r.l. concessionaria del servizio di trasporto di persone e bagagli alle navi ormeggiate ai pontili petroliferi, campo boe SARPOM e rada di SAVONA e Vado Ligure, chiedeva:
- l'adeguamento tariffario del servizio in base agli indici ISTAT per gli anni compresi fra il 2002 e il 2007;
 - la riorganizzazione del servizio;
- VISTA: la licenza di concessione n.05/2004 del registro delle licenze e n.606/2004 del repertorio degli atti, in data 23.08.2004 (valida fino al 31.08.2008) con cui è stato concesso alla Soc. TRANSMARE S.r.l. di espletare il servizio di trasporto di persone e bagagli alle navi ormeggiate ai pontili petroliferi, campo boe SARPOM e rada di SAVONA e Vado Ligure;
- VISTA: la lettera in data 13 novembre 2007 con cui CONFITARMA e FEDARLINEA esprimevano il proprio parere negativo alla richiesta di variazione tariffaria avanzata dalla Ditta TRANSMARE S.r.l.;
- VISTA: la lettera in data 14 novembre 2007 dell'Unione Utenti del Porto di SAVONA - VADO con cui la stessa esprime parere favorevole alla revisione tariffaria per il servizio di battellaggio per il porto di SAVONA - VADO;
- VISTE: le risultanze della riunione tenutasi il giorno 14 novembre 2007 nei locali della Capitaneria di Porto di Savona a cui hanno partecipato rappresentanti della Ditta istante, dell'Unione Utenti del Porto di Savona-Vado e dell' ISOMAR (Associazione agenti marittimi raccomandatari agenti aerei marittimi) e spedizionieri delle Province di Savona e Imperia) e da cui è risultato un accordo sull'esigenza di rivedere l'intero disciplinare del servizio di battellaggio per il porto di Savona-Vado compreso il regime tariffario nel senso indicato dalla Ditta istante;
- VISTO: il foglio n.02/02.19/4460 in data 30.11.2007 con cui la Capitaneria di porto di Savona, nel rappresentare lo stato dell'istruttoria relativa all'adeguamento tariffario del servizio di battellaggio, chiedeva al Ministero dei Trasporti il nulla-osta procedere in merito;
- VISTO: il silenzio assenso del Ministero dei Trasporti relativamente alla richiesta formulata in data 30.11.2007;
- VISTA: la Circolare Titolo Porti serie VII n.6 in data 10.03.1993 dell'allora Ministero della Marina Mercantile - Direzione Generale del demanio Marittimo e dei porti;

VISTO: il Dp. prot. N. DEM3/520031 in data 24.03.1999 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento della Navigazione Marittima ed Interna – Unità di gestione delle Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo;

VISTA: la Circolare DIV/3 in data 24.10.2005 della Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna – Divisione 3 – dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che sebbene redatta per fornire linee guida e criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio, nei principi generali della stessa risulta applicabile a tutti i servizi portuali;

VISTA: la nota congiunta in data 12.12.2007 dell'ISOMAR e dell'Unione Urenti del Porto di Savona e Vado relativa ad eventuali osservazioni circa il verbale della riunione tenutasi il 14.11.2007;

VISTO: il fax pervenuto il 14.12.2007 con cui l'Autorità Portuale di Savona – Vado Ligure ha espresso il proprio parere favorevole all'accoglimento dell'istanza avanzata dalla Soc. TRASMARE s.r.l. sopra richiamata;

VISTO: il fg. n. 12910/D2-B in data 30.10.2007 con cui la Camera di Commercio di Savona ha inviato alla Capitaneria di Porto di Savona la tabella relativa agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, aggiornata al mese di settembre 2007;

CONSIDERATO: che il servizio di trasporto persone e bagagli alle navi ormeggiate ai pontili petroliferi, campo boe Sarpom e rada di Savona e Vado Ligure deve essere garantito per tutta la durata della sosta della nave anche quando la stessa è attraccata ai pontili, stante l'assenza di collegamenti tra nave e pontile assicurati con strutture presenti ai suddetti accosti e che, quindi per accedere/sbarcare dalle unità ivi ormeggiate è necessario utilizzare il servizio di trasporto via mare;

CONSIDERATO: altresì, che tale servizio, al fine di assicurare il massimo gradiente di sicurezza alle navi ormeggiate ai pontili petroliferi, al campo boe Sarpom ed alla fonda nella rada di Savona e Vado Ligure, deve essere garantito per tutto l'arco delle 24 ore non potendone preventivare, qualora necessario, l'erogazione del servizio;

RITENUTO: che, sulla scorta delle disposizioni vigenti in materia di formazione di tariffe, le quali impongono il pagamento per il servizio effettivamente reso e solo l'indicazione di una tariffa oraria comporta, alla luce della disciplina del servizio in questione, un'esatta somma a compenso delle prestazioni rese;

CONSIDERATO: pregiannte il parere favorevole dell'Autorità Portuale di Savona, soggetto demandato dalla legge a promuovere il porto di Savona e Vado Ligure in funzione della portata dei provvedimenti emanati in materia portuale e, quindi, anche sulla scorta delle tariffe praticate dai fornitori dei servizi portuali, acquisiscono traffici nel porto;

ATTESO che appare pienamente legittimo, in linea con le valutazioni espresse dagli organismi sentiti nel corso della fase istruttoria, procedere ad aumentare del 12,6% le tariffe (percentuale frutto della media degli indici ISTAT riferiti all'anno 2003 come desunti dalle tabelle di calcolo inviate dalla Camera di Commercio di Savona con il foglio n.12910 sopra citato);

TENUTO CONTO di quanto previsto dal terzo comma del Dispaccio n. DIV3/2482 in data 24.10.2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le infrastrutture della Navigazione Marittima ed interna – Divisione 3- che prevede che l'eventuale variazione delle tariffe su base dell'indice ISTAT dovranno essere maggiorate del 20%;

I viaggi da effettuarsi per conto dei depositi costieri non sono compresi fra quelli di cui al comma precedente.

Per attesa inoperosa, non imputabile ai barcaioli, sarà dovuto un compenso forfettario pari a tre ore di tariffa, oltre alle eventuali maggiorazioni (festivo, notturno, ...) qualora ricorrenti.

Alle sopraddette tariffe, qualora la nave si trovi ormeggiata affiancata ad uno dei pontili petroliferi, verrà applicata una riduzione del 10%.

Articolo 4

Per ogni altro viaggio/corsa (inteso come andata e ritorno) effettuato al di fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti si applicherà la tariffa di viaggio pari a euro 59,85.

Le prestazioni compiute fuori del normale orario di lavoro, inteso come 0800, -- 17,00, subiscono le seguenti maggiorazioni in aggiunta a quelle riportate nell'art.6:

- 50% per prestazioni rese dalle 17.00 alle 08.00 dei giorni feriali;
- per ogni 15 minuti di attesa sottobordo oltre i limiti di tempo sopraindicati spetta un supplemento del 25% della tariffa base.

Articolo 5

I servizi resi al Campo Boc e ai pontili petroliferi si intendono iniziati al momento dell'imbarco del pilota sulla nave in arrivo e terminati con lo sbarco del pilota dalla nave in partenza.

Per tutti i servizi le frazioni di ora vengono arrotondate alla mezz'ora.

Articolo 6

Per tutti i servizi resi nella giornata di sabato sarà dovuta una maggiorazione del 50%.

Per i servizi resi nella giornata di Domenica la suddetta tariffa base sarà maggiorata del 75% dalle 08.00 alle 17.00 e del 100% nelle altre ore.

Per le prestazioni rese nelle festività di seguito elencate, sarà dovuta una maggiorazione del 150%:

- il primo giorno dell'anno;
- il giorno 6 gennaio (epifania);
- il 25 aprile;
- il lunedì dopo pasqua;
- il primo maggio (festa del lavoro);
- 2 giugno;
- il giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria;
- il giorno di ogni Santi;
- il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;
- il giorno di Natale;
- il 26 Dicembre;
- il 18 Marzo (Santo patrono di Savona).

Nella Prima Domenica di Novembre sono applicabili le modalità retributive previste per le festività che coincidono con la Domenica (tariffe maggiorata del 150%) per la festività del 04 novembre.

Articolo 7

Le valigie al seguito delle persone trasportate devono essere imbarcate e sbarcate dal personale delle motobarche.

Tale trasporto e maneggio è compreso nella normale tariffa del viaggio fino ad un massimo di 6 valigie a viaggio.

Per ogni valigia in più sono dovute euro 2 oltre le maggiorazioni i cui agli articoli precedenti.

Articolo 8

Le fatture non pagate entro 15 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro agenti, per le navi di bandiera extra-comunitaria, e trenta giorni per le navi di bandiera comunitaria, saranno gravate della quota di interessi pari al tasso di sconto vigente.

Articolo 9

Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza, la propria Ordinanza 137/2002 in data 04.11.2002 in premessa citata è abrogata.

Articolo 10

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art.1173 del codice della navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

Savona, 15.01.2008

IL COMANDANTE
CAPITANO DI VASCELLO (CP)
Franco PÉSCATORI



Ministero dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO SAVONA

Tel. 019 856666 Fax 019 85498

Lungomare Matteotti, 4b-17100 Savona

savona@guardiacostiera.it

ORDINANZA n. 130/2007

Il Comandante del porto è Capo del Circondario Marittimo di Savona,

- VISTA: l'istanza in data 21/02/2007 con la quale la "Coop. Santa Barbara III^a a.r.l.", con sede in Savona P.zza Leon Pancaldo, esercente il servizio integrativo antincendio nel porto di Savona, ha avanzato istanza tesa ad ottenere l'adeguamento delle tariffe relative al servizio alla variazione degli indici ISTAT registrata dalla data di emissione del precedente provvedimento tariffario (emesso in data 09/11/2000), nonché un incremento delle tariffe stesse in considerazione degli investimenti effettuati al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del servizio stesso;
- VISTA: l'ordinanza n. 124/2000 emessa da questo Comando in data 09/11/2000 con la quale sono state approvate le vigenti tariffe relative al servizio integrativo antincendio nel porto di Savona;
- VISTA: l'ordinanza n. 27/2003 emessa da questo Comando in data 25/03/2003 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nel porto di Savona";
- VISTA: la legge 13/05/1940 n. 690 "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti";
- VISTO: il Decreto Legislativo n. 272 del 27/07/1999, art. 5 lett. b);
- VISTO: il foglio n. 2594 in data 22/02/2007 con il quale questo Comando ha richiesto alla locale Camera di Commercio di voler far conoscere i valori delle variazioni degli indici nazionali al consumo necessari per l'eventuale aggiornamento delle tariffe cui trattasi.
- VISTO: il foglio n. 2978 in data 01/03/2007 con cui la Camera di Commercio di Savona ha fornito i dati richiesti;
- VISTO: il foglio n. 7088 in data 21/05/2007 con il quale questa Capitaneria di Porto ha chiesto il parere di competenza delle Associazioni rappresentative unitarie in merito al contenuto dell'istanza di cui sopra relativamente al richiesto adeguamento delle tariffe agli indici ISTAT, nelle more di acquisire la documentazione contabile necessaria a valutare il merito dell'istanza nella parte riguardante il richiesto incremento tariffario;
- VISTO: il foglio in data 13/06/2007 con il quale CONFITARMA e FEDARLINEA comunicano il proprio parere negativo in merito all'accoglimento dell'istanza in parola eccependo, relativamente al richiesto adeguamento agli indici ISTAT, che le vigenti circolari ministeriali (e in particolare la circolare DEM3 5200031 del 24/03/1999) escluderebbero la validità di meccanismi automatici di adeguamento tariffario che prescindano dalle risultanze dei dati gestionali di bilancio e, relativamente al richiesto incremento tariffario, la necessità di acquisire la documentazione di bilancio relativa agli ultimi esercizi contabili della società al fine di poter valutare la sussistenza dei presupposti necessari a concedere l'incremento tariffario stesso;
- VISTO: il foglio n. 595 in data 09/07/2007 con cui FEDERAGENTI esprime parere negativo all'accoglimento dell'istanza in esame, rappresentando le medesime argomentazioni riportate dalle associazioni di cui sopra;
- VISTA: la nota n. 7363/APE in data 30/08/2007 con cui l'Autorità Portuale di Savona esprime parere favorevole all'adeguamento delle tariffe all'incremento degli indici ISTAT in

considerazione del consistente lasso di tempo trascorso dall'ultima ordinanza tariffaria;

CONSIDERATO: che l'inapplicabilità di meccanismi automatici di adeguamento tariffario per i servizi portuali - eccettuata dalle associazioni di categoria sopraccitate - può sopportare deroghe nell'ipotesi di adeguamento agli indici ISTAT relativi al mutato costo della vita, come emerge da orientamenti ministeriali quale quello espresso con la circolare prot. DIV. 3/2482 del 24/10/2005 della Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, ove può leggersi che le tariffe dei servizi portuali "...saranno aggiornate con cadenza biennale, in ragione dell'indice ISTAT del costo della vita registrato nel biennio precedente maggiorato del 20%";

VISTO: il calcolo della variazione percentuale ai fini della rivalutazione ISTAT per il periodo giugno 2000/gennaio 2007 effettuato da questa Capitaneria di Porto sulla base degli indici a tal fine forniti dalla locale Camera di Commercio con la nota sopraccitata, dal quale risulta che la variazione percentuale dei prezzi al consumo è stata pari al + 14,74%;

CONSIDERATO: che, come disposto dalla circolare DIV. 3/2482 sopraccitata, la variazione percentuale ottenuta deve essere maggiorata del 20% per un indice totale pari a 17,55 %;

RITENUTO: che, per quanto attiene all'istanza presentata dalla società cooperativa esercente il servizio nella parte relativa all'incremento delle tariffe, la stessa, valutati i documenti contabili da cui emerge, nonostante gli investimenti effettuati in termini di attrezzatura e specializzazione del personale, un costante attivo di bilancio durante gli ultimi esercizi commerciali, non possa trovare accoglimento;

VISTI: l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;

ORDINA

Articolo 1

A partire dalle ore 00:01 del 01/11/2007 le tariffe del servizio integrativo antincendio nel porto di Savona di cui all'ordinanza n. 124/2000 in premessa citata sono incrementate in misura pari al 17,55%.

Articolo 2

Il primo comma dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 124/2000 in premessa citata è sostituito come segue:

"Con decorrenza dalle ore 00:01 del giorno 01/11/2007 la tariffa base oraria da corrispondere alla "Coop. Santa Barbara III^a a.r.l." per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nel porto di Savona, sia a terra sia a bordo, è stabilita in EURO 13,35 (TREDICI/35 €)."

Rimane invariata ogni altra disposizione contenuta nella precitata ordinanza n. 124/2000 emessa in data 09/11/2000.

Savona, 19.10.2007

f.to IL COMANDANTE
CAPITANO DI VASCELLO (CP)
Maurizio CACCIALINO



GRUPPO ORMEGGIATORI

Ministero dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Savona

Lungomare Matteotti 4/b - 17100 Savona

Tel. 019 856666 Fax 019 856495

savona@guardiascostiera.it

ORDINANZA N° 146/2006

Il sottoscritto Capitano di Vascello (CP) Maurizio CACCIALINO, Comandante del Porto e Capo del Compartimento Marittimo di SAVONA:

VISTA: la circolare n. 5203674 in data 19.09.1994, Titolo: Porti, Serie VIII, n. 8 con la quale il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha reso noto i criteri per la revisione tariffaria del servizio di ormeggio;

VISTA: la circolare n. DEM/0151 in data 23 gennaio 2004, relativa all'adeguamento tariffario a valore per il biennio 2004 - 2005;

VISTA: la circolare n. MINFTRA/DINFR/15191 in data 29.12.2006, concernente i criteri e i meccanismi e la revisione delle tariffe a valore per il biennio 2007 - 2008;

ESAMINATE: secondo i criteri sopra richiamati, per il Gruppo Ormeggiatori dei Porti di SAVONA, VADO LIGURE, IMPERIA, i dati relativi:

- al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
- alle ore forfettariamente individuate vincolate al servizio;
- al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2004 - 30 giugno 2005 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;

CONSIDERATI: gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'attesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui il Gruppo è tenuto a rispondere quali:

- controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteo-marine sia per qualsiasi evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
- assistenza o soccorso navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
- recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;

ACCERTATO: che secondo le risultanze dell'esame compiuto le tariffe massime incassate ai servizi resi dal Gruppo Ormeggiatori dei Porti di SAVONA, VADO LIGURE, IMPERIA di cui all'Ordinanza n. 07/2004 del 30 gennaio 2004 devono essere modificate;

VISTI: gli artt. 17, 113 e 136 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);

VISTA: l'Ordinanza 10/67 del 18 aprile 1967 di approvazione del regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nel Porto di SAVONA;

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza dalle ore 00,01 del 01/01/2007 per le prestazioni rese dal Gruppo ormeggiatori di SAVONA, VADO LIGURE, IMPERIA, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito dei Porti di SAVONA, IMPERIA e nella Rada di VADO LIGURE, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

NAVI TRADIZIONALI

scagioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio e disormeggio Tariffa massima: di servizio
da	a	€
1	500	93,50
501	1.000	124,50
1.001	2.000	154,00
2.001	3.500	179,00
3.501	5.000	203,50
5.001	7.000	222,00
7.001	10.000	291,00
10.001	15.000	373,00
15.001	20.000	454,50
20.001	25.000	536,50
25.001	30.000	618,50
30.001	40.000	782,00
40.001	50.000	946,00
50.001	60.000	1.050,00
60.001	70.000	1.154,50
70.001	80.000	1.257,50
80.001	90.000	1.363,00
90.001	100.000	1.466,00
100.001	110.000	1.570,00
110.001	120.000	1.674,00
120.001	130.000	1.778,50
130.001	140.000	1.882,50

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 184,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati dal Gruppo Ormeggiatori di SAVONA, VADO LIGURE, IMPERIA, alle navi TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scagioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio €
da	a	
1	500	52,50
501	1.000	62,00
1.001	2.000	81,00
2.001	3.500	109,00
3.501	5.000	127,50
5.001	7.000	151,50
7.001	10.000	169,00
10.001	15.000	182,00
15.001	20.000	267,50
20.001	25.000	344,50
25.001	30.000	421,50
30.001	40.000	454,50
40.001	50.000	608,50
50.001	60.000	706,50
60.001	70.000	804,50
70.001	80.000	901,50

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 60,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per le navi militari italiane sarà applicata una riduzione tariffaria del 50% sulla tariffa di cui al presente articolo.

Al fine dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e risorcchio».

Art. 2

Nei casi in cui il Gruppo è chiamato su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Art. 3

I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art. 1.

Art. 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni extra ormeggio e disormeggio si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art. 1 riferita agli scaglioni di stazza lorda della nave:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- sbroglio delle ancore;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
- distesa di cavi o cime di tonneggio quando la partenza avviene senza fidiocchiatore.

Per ciascun cavo di prevenzione (*preventerwire*) alle boe Sarpom durante le operazioni di ormeggio e disormeggio saranno corrisposti di € 264,50 in cifra fissa senza alcuna altra maggiorazione.

Per speciali assistenze alle navi in occasione di condizioni meteo-marine particolarmente avverse e in caso di particolari prestazioni non espressamente previste dalla presente Ordinanza, il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto e comunque, tenuto conto delle intese intervenute al riguardo tra le rispettive associazioni di categoria.

Art. 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato.

Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali e festivi; maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00; maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.269, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:
 1. il primo giorno dell'anno;
 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
 3. il lunedì dell'Angelo;
 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
 6. il 2 giugno festa della Repubblica;
 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 8. il 1 novembre, Ognissanti;
 9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
 11. il 26 dicembre, Santo Stefano;

12. il Santo Patrono di Savona;

maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/r per domenicale, qualora ricorrenti;

- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art. 4.

Art. 6

Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo sia ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art. 1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art. 5.

Art. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 41,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 20,50 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art. 5 della presente Ordinanza.

Art. 8

Le fatture non pagate entro trenta giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari saranno gravate della quota degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente.

Art. 9

L'Ordinanza n. 07/2004 del 30 gennaio 2004 è abrogata.

Art. 10

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.


SAVONA, il 29 DIC. 2007

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

IL COMANDANTE

Capitano di Fregata (CP)

MARCO CALABRINO



PILOTI



Direzione Marittima della Liguria
 Decreto n. 4 in data 29 dicembre 2006

Il Direttore Marittimo della Liguria,

- Visto: l'art. 91 del Codice della Navigazione;
- Visti: gli artt. 130, 132, 133 e 134 del Regolamento per la esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima);
- Visto: il dispaccio prot. n. MINFTRA/DINFIR/15008 datato 8 dicembre 2006 del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna;
- Visto: il proprio Decreto n. 9/2004 datato 29 dicembre 2004 relativo alle tariffe di pilotaggio per il porto di Savona per il biennio 2005-2006.

Decreta

Articolo 1
 (modificato)

Sono rese esecutive le seguenti tariffe determinate dal Ministero dei Trasporti per il servizio di pilotaggio nel porto di Savona:

A) Tariffe Savona Porto

1) Servizio reso a bordo:

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base € 2007-2008
0 - 500	88,56
501 - 1.000	112,23
1.001 - 2.000	143,27
2.001 - 3.500	181,47
3.501 - 5.000	227,44
5.001 - 7.000	298,49
7.001 - 10.000	388,18
10.001 - 15.000	472,20
15.001 - 20.000	570,70
20.001 - 25.000	655,47
25.001 - 30.000	704,42
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000GT Euro	88,56

1.2 Per le navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base € 2007-2008
0 - 500	104,29
501 - 1.000	135,21

1.001 - 2.000	172,61
2.001 - 3.500	218,64
3.501 - 5.000	274,02
5.001 - 7.000	359,01
7.001 - 10.000	431,53
10.001 - 15.000	568,91
15.001 - 20.000	687,58
20.001 - 25.000	789,71
25.001 - 30.000	848,68

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000GT Euro 104,28

1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base € 2007-2008
0 - 500	90,90
501 - 1.000	104,86
1.001 - 2.000	139,90
2.001 - 3.500	189,60
3.501 - 5.000	212,58
5.001 - 7.000	278,86
7.001 - 10.000	334,74
10.001 - 15.000	441,31
15.001 - 20.000	533,36
20.001 - 25.000	612,59
25.001 - 30.000	658,34

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000GT Euro 60,90

3) Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

3.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale di obbligazione, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base € 2007-2008
0 - 500	24,47
501 - 1.000	32,84
1.001 - 2.000	45,37

8) Tariffe rada di Vado Ligure

1) Servizio reso a bordo:

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2078/94;

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base € 2007-2008
0 - 500	141,46
501 - 1.000	180,91

1.001 - 2.000	179,18
2.001 - 3.500	244,81
3.501 - 5.000	327,12
5.001 - 7.000	433,23
7.001 - 10.000	563,48
10.001 - 15.000	777,44
15.001 - 20.000	851,11
20.001 - 25.000	919,31
25.001 - 30.000	991,89
30.001 - 40.000	1.063,88
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000GT Euro	110,81

1.2 Per le navi petrolifere senza zavorra segregata (NO S.S.T.), Reg. CE n. 2078/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base € 2007-2008
0 - 500	170,43
501 - 1.000	193,86
1.001 - 2.000	215,87
2.001 - 3.500	294,70
3.501 - 5.000	384,12
5.001 - 7.000	521,95
7.001 - 10.000	678,88
10.001 - 15.000	938,66
15.001 - 20.000	1.025,42
20.001 - 25.000	1.106,38
25.001 - 30.000	1.195,15
30.001 - 40.000	1.281,77
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000GT Euro	133,50

1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/scarico sulla propria ruota e/o di carichi, disposti su pianelli o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base € 2007-2008
0 - 500	132,21
501 - 1.000	150,38
1.001 - 2.000	167,46
2.001 - 3.500	228,61
3.501 - 5.000	305,72
5.001 - 7.000	404,88
7.001 - 10.000	525,62
10.001 - 15.000	726,58
15.001 - 20.000	786,43
20.001 - 25.000	858,23
25.001 - 30.000	927,05
30.001 - 40.000	994,29
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000GT Euro	103,56

1.4 Per l'assistenza del pilota alla messa in opera ed alla rimozione del "preventer-wires" al campo bnc SARPON, è dovuta il 50% della tariffa base senza alcuna maggiorazione.

2) Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del decreto ministeriale di obbligatorieta', la tariffa base e' la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base € 2007-2008
0 - 500	51,28
501 - 1.000	58,89
1.001 - 2.000	62,47

2.2 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorieta', la tariffa base e' la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base € 2007-2008
2.001 - 3.500	49,51
3.501 - 5.000	65,43
5.001 - 7.000	86,05
7.001 - 10.000	112,57
10.001 - 15.000	155,02
15.001 - 20.000	189,16
20.001 - 25.000	189,31
25.001 - 30.000	167,48

3) Servizio reso a bordo:

3.1 Per le navi traghetto passeggeri "TR (ro-ro) - TP":

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base € 2007-2008
0 - 500	49,51
501 - 1.000	58,58
1.001 - 2.000	62,47
2.001 - 3.500	85,47
3.501 - 5.000	114,84
5.001 - 7.000	152,07
7.001 - 10.000	196,87
10.001 - 15.000	272,31
15.001 - 20.000	297,65
20.001 - 25.000	321,83
25.001 - 30.000	347,16
30.001 - 40.000	372,51
Per ogni ulteriore scaglione di 10 000GT Euro	38,81

NOTE:

- 1 - I valori di stazza in G.T. fanno riferimento a quelli di "stazza lorda internazionale" come risultano dal relativo certificato rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969.
- 2 - Per le navi non dotate di detto certificato il valore della stazza lorda (G.T.) deve essere determinato come segue:

2.1 - applicando la formula "R.I.Na" - $GT = K.I.V$, dove $V = 2,832 VLT$ (valore da rilevare dal Libro Registro R.I.Na - Col. 2) e $K 1 = 0,2 + 0,02 \text{ Log}_{10} V$;

2.2 - qualora non fosse possibile l'applicazione della formula "R.I.Na" a causa dell'imperitalità dei dati in essa ricompresi, dovrà farsi riferimento alla formula "MAC":

$$GT = VE \times a$$

$$\text{dove } VE = L \times B \times H$$

L = lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero

B = larghezza massima fuori cassura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave

H = altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave

a = F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

VE	a
Fino a 400	0,58
1000	0,43
5000	0,35
10000	0,34
25000	0,33
50000	0,32
100000	0,31
150000	0,30
200000	0,29
250000 e oltre	0,28

Articolo 2

Le tariffe di cui all'art. 1 si applicano per le prestazioni di pilotaggio in entrata, in uscita e per quelle relative ai movimenti all'interno del porto.

Articolo 3

Alle navi traghetto si applicano le tariffe di cui al precedente articolo 1 facendo riferimento al valore della stazza lorda (G.T.) (risultante dal certificato internazionale di stazza o calcolata con una delle formule suddette) corretto con l'applicazione dei sottocindati coefficienti:

a) - Traghetto passeggeri (Passenger Ro-Ro Cargo Ferris)	0,75
b) - Traghetto merci (Ro - Ro cargo general cargo Ro - Ro cargo container ship; Ro - Ro cargo ferris; Ro - Ro cargo vehicles carriers)	0,87

Articolo 4

Alle navi da guerra ed alle navi ospedale nazionale ed estere che richiedono il pilotaggio, si applicano le tariffe previste per le navi mercantili di cui all'articolo 1 calcolate sulla base della stazza lorda (G.T.), come da nota in calce al medesimo articolo.

Articolo 5

Alle tariffe base di cui al precedente art. 1 (comprese le tariffe per il servizio VITF), vanno addizionate le sotto notate maggiorazioni:

A - per fuori orario

- 1) il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite tra le ore 20.00 e le ore 06.00;
- 2) il 50% per le prestazioni eseguite nei giorni festivi;
- 3) il 100% per le prestazioni eseguite nelle festività previste dall'art. 5 della legge n° 260 del 27.05.1949, modificate con le leggi n° 80 del 31.03.1954, n° 54 del 05.03.1977 e n. 335 del 30.11.2000, oltre alla maggiorazione dei giorni festivi di cui al precedente punto 2) ed eventualmente alle altre maggiorazioni di cui al precedente punto 1).
Le maggiorazioni precedentemente elencate si applicano tenendo conto dell'ora di inizio della prestazione richiesta al pilota.

B - per carichi pericolosi

- 1) - il 16% della tariffa base per le prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2, 3, 4.1, 4.3 del codice IMDG o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore ai 55 °C. Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata lorda della nave (DWT).
- 2) - il 20% della tariffa base quando le prestazioni sono rese:
 - a) - a navi che abbiano a bordo, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1ª classe del codice IMDG o ad esse assimilabili;
 - b) - a navi vuote e non munite del certificato generale di "gas-free" valido al momento del pilotaggio, che siano state adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel codice IMDG.

C - per prestazioni effettuate con un secondo pilota

- il 50% della tariffa base per le prestazioni effettuate con un secondo pilota a bordo.

Articolo 6

I compensi spettanti nei casi previsti dagli articoli 130, 132 e 133 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) sono disciplinate come segue:

- 1) - quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del Porto di recarsi fuori dei limiti territoriali previsti dal "Regolamento locale per il servizio di pilotaggio nel porto di Savona" qualora la nave stessa ne faccia richiesta il compenso è il seguente:

a) - se la prestazione viene effettuata entro le tre miglia fuori del limite suddetto:

	Tariffa base €
- per le navi da 0 a 2000 G.T.	31,28
- per le navi da 2001 G.T. in poi	33,44

b) - se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle tre miglia dal limite suddetto:

	Tariffa base €
- per le navi da 0 a 2000 G.T.	42,51
- per le navi da 2001 G.T. in poi	44,21

- 2) - quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazione a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del Porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

	Tariffa base €
- per le navi da 0 a 2000 G.T.	69,83
- per le navi da 2001 G.T. in poi	80,69

- 3) - quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili per un periodo di tempo superiore alle due ore a Savona e alle cinque ore a Vado Ligure, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora e frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio. Qualora la permanenza a bordo si prolunga oltre le sei ore, al pilota spetta inoltre, a spesa della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli ufficiali.

- 4) - quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

	Tariffa base €
- per le navi da 0 a 2000 G.T.	31,28
- per le navi da 2001 G.T. in poi	33,44

al pilota è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede;

- 5) - qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa la partenza od il movimento della nave la misura del compenso spettante è uguale ai seguenti importi: 50% della tariffa base a Savona - 100% della tariffa base a Vado Ligure. La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di mezz'ora senza che sia iniziata la manovra. Qualora si sia rimasti a bordo oltre la mezz'ora, sarà

dovuta un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra;

- 6) - quando il pilota venga inviato dagli interessati ad andare incontro ad una nave e questa arrivi con ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base. Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio;
- 7) - qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base. L'entrata della nave si considera scapessa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra. Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

Articolo 7

Per l'assistenza alle prove in mare ed alle compensazioni di bussola, radiogoniometri, etc., esplicitamente richiesta dal Comandante della nave, è dovuto al pilota, oltre alla tariffa base di pilotaggio, un compenso di:

Tariffa base €

- per le navi da 0 a 2000 G.T. 69,00
- per le navi da 2001 G.T. in poi 80,00

Articolo 8

I compensi di cui agli art. 5 e 6 hanno carattere forfetario e non sono pertanto soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'art.5.

Articolo 9

Alle navi appartenenti alla, ovvero gestite dalla, medesima compagnia di navigazione marittima, che nel trimestre di calendario effettuano più approdi, verrà applicata la tariffa di seguito specificata:

dal 1° al 3° approdo	100%	tariffa base di cui all'art. 1 punto 1)
dal 4° al 10° approdo	70%	tariffa " " " " " "
dal 11° al 20° approdo	60%	tariffa " " " " " "
oltre il 20° approdo	50%	tariffa " " " " " "

Le eventuali maggiorazioni, espresse in percentuale, dovranno essere calcolate sulla tariffa base ridotta.

Le compagnie di navigazione marittima aventi titolo all'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo della prima nave e di ogni successiva nave avente diritto alle stesse condizioni, e comunque entro e non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, dovranno richiedere per iscritto alla

Corporazione piloti, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario che agirà in loro nome e per conto, l'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo. Tale richiesta dovrà in ogni caso essere formulata indicando le singole navi interessate all'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo; analogamente, dovrà essere data idonea dimostrazione dei motivi in base ai quali le singole navi interessate hanno diritto alle condizioni di cui al presente articolo, nonché del titolo o/o legame di appartenenza o gestione tra la compagnia marittima richiedente e la nave.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo per l'applicazione delle tariffe ad esse relative comporterà l'applicazione della tariffa intera di cui all'articolo 1. Analogamente, il Corpo piloti non sarà tenuto all'applicazione dei livelli tariffari di cui al presente articolo qualora le richieste ad essi relative non siano pervenute nei termini e con le modalità come sopra determinate.

Per approdo si intende un insieme completo di prestazioni comprendenti un arrivo ed una partenza (con rilascio di spedizioni). Pertanto gli eventuali movimenti effettuati tra l'arrivo e la partenza sono da considerarsi facenti parte dello stesso approdo.


Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF. Il "trimestre di calendario" si determina iniziando a contare da gennaio.

Articolo 10

Il presente decreto, che sostituisce ed abroga il precedente n. 09/04 in data 29 dicembre 2004, entrerà in vigore il 1° gennaio 2007 e sarà valido per il biennio 2007-2008.

Genova, 29 dicembre 2006.

P. Il Direttore Marittimo *TA*
C.A.(CP) Marco BRUSCO
IL COMANDANTE IN 2°
C.V.(CP) Ugo GUILLOT



ORDINA

RIMORCHIATORI

Articolo 1

Le tariffe per il servizio di rimorchio delle navi in entrata e in uscita, e di quelle che eseguono movimento nel porto di Savona e nella rada di Vado Ligure, come regolarmente approvate e sottoposte a periodico adeguamento secondo le vigenti disposizioni in materia, sono riportate nell'annesso 1 al presente provvedimento.

Articolo 2

Agli effetti dell'applicazione delle tariffe, il porto è considerato unica zona, salvo quanto espressamente previsto per le prestazioni rese nella rada di Vado Ligure e di cui al successivo art. 7.

Articolo 3

Le tariffe base indicate nell'annesso 1 sono da intendersi relative all'impiego di n. 1 rimorchiatore per la durata di n. 1 ora.

Qualora la prestazione, per cause non imputabili al/i rimorchiatore/i impiegati, si protragga per oltre n. 1 ora, per ogni mezz'ora o frazione di mezz'ora - successivamente alla prima ora di prestazione/servizio - sarà corrisposto un compenso pari al 30% della tariffa base applicata alla nave, fatta salva l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 6.

Articolo 4

La prestazione di rimorchio, ai sensi della presente ordinanza, ha inizio quando il rimorchiatore giunge sottobordo alla nave che ha richiesto il servizio - o in diversa zona di mare concordata - e dichiara di essere pronto a ricevere le direttive del Comando nave relative alla manovra.

La manovra di rimorchio ha inizio quando il Comando Nave comunica al rimorchiatore l'avvio delle operazioni.

La prestazione di rimorchio ha termine nel momento in cui il Comando nave comunica al rimorchiatore la cessata esigenza ed il rimorchiatore si allontana dalla zona di manovra.

Qualora la manovra preveda l'impiego di più rimorchiatori, l'inizio della stessa - ai fini tariffari - coincide per tutte le unità impegnate con l'inizio della prestazione di rimorchio del primo rimorchiatore nel caso in cui le altre unità siano utilizzate entro 15 minuti da tale ora.

Articolo 5

Nel caso in cui il rimorchiatore sia giunto sottobordo o in diversa zona di mare concordata con la nave e, per cause non imputabili allo stesso, si verifichi un ritardo nel suo impiego, oltre tutte le ulteriori eventuali maggiorazioni previste, sarà corrisposto un compenso pari al 50% della tariffa base (per ogni rimorchiatore) per ogni ora o frazione di attesa, eccettuati i primi 15 minuti, a partire dall'ora fissata per il servizio ordinato.

Articolo 6

Le tariffe contemplate nel precedente art. 2 saranno aumentate per:

1. prestazioni rese in orario straordinario (dalle 17:01 alle ore 05:59) del 50%;
2. prestazioni rese nei giorni festivi, dichiarate tali a norma delle vigenti disposizioni legislative del 50%;
3. prestazioni rese nella giornata di sabato del 40%. L'aumento del sabato non è dovuto qualora il sabato coincida con una festività infrasettimanale;

4. prestazioni rese senza l'ausilio delle macchine delle navi rimorchiato del 40%; tale aumento non si applica se trattasi di movimento della nave dall'ascosto cui è ormeggiata a quello immediatamente vicino, lungo il ciglio della stessa banchina;
5. impiego del rimorchiatore a spinta dopo che lo stesso sia stato impegnato al cavo: 30%.

Articolo 7

Per le prestazioni rese alle navi che si ormeggiano e disormeggiano ai pontili, boe e banchine di Vado Ligure, la tariffa base viene aumentata del 68%, computato esclusivamente sulla prima ora di servizio.

Articolo 8

Per i servizi resi a cavallo di due orari, che comportano differenti retribuzioni, si applica la tariffa vigente al momento dell'inizio della prestazione.

Articolo 9

Qualora la prestazione del rimorchio non venga effettuata per causa non imputabile alla società concessionaria, se i rimorchiatori abbiano lasciato il proprio ormeggio, l'importo sarà egualmente addebitato alla nave nella misura del 50% della tariffa base comprese le eventuali maggiorazioni di cui ai punti 1), 2), e 3) del precedente articolo 6.

Articolo 10

Per i servizi resi alle navi militari italiane, verrà applicata la tariffa base ridotta del 50%, computata sul dislocamento delle navi.

Articolo 11

Le prestazioni per i giri di bussola saranno compensate con una tariffa pari al doppio di quella fissata per il rimorchio normale, senza compenso per macchine ferme ma con gli altri eventuali aumenti di cui al precedente art. 6.

Articolo 12

Per l'assistenza prestata dai rimorchiatori durante la messa in opera dei cavi di prevenzione (preventerwire) spetta alla società concessionaria un compenso di Euro 117,00, per ciascun cavo e per ciascun rimorchiatore, comprensivo delle eventuali maggiorazioni.

Articolo 13

Quando uno o più rimorchiatori sono trattenuti in attesa ed inoperosi al loro ormeggio o in altre zone del porto a disposizione di un'unità in porto, su richiesta di una nave in caso di "ferme motori" o comunque per esigenze di sicurezza ovvero su disposizione dell'Autorità Marittima, sarà corrisposto un compenso di Euro 73,00 per ogni ora diurna (dalle ore 06:00 alle ore 17:00) per rimorchiatore, qualora si tratti di navi sino a 8.000 GT; di Euro 108,00 qualora si tratti di navi superiori a 8.000 GT; per analoghi servizi fra le ore 17:01 e le ore 05:59 sarà applicato l'aumento del 100%.

Restano confermati, in ogni caso, i restanti eventuali aumenti di cui ai precedenti artt. 6 e 8.

Articolo 14

Per le navi non dotate di certificato di stazza internazionale, le tariffe saranno calcolate con il valore di stazza (GT) ottenuto utilizzando la seguente formula che il R.I.Na. ha elaborato ($GT = K \sqrt[3]{V}$ (dove $V = 2.832 \text{ VLT}$ e $K1 = 0.2 + 0.02 \text{ Log}_{10} V$).

Se la citata formula non risultasse di possibile applicazione per irreperibilità dei dati, il calcolo di stazza dovrà farsi con riferimento alle seguenti formule dell'I.M.O.:

$$GT = VE \times a$$

dove $V \times E = L \times B \times H$

L = lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero

B = larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave

H = altezza e murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave, tale altezza si sostanzia nell'altezza di costruzione rilevabile dal Certificato di Classe.

a = F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

fino a

VE	a
400	0.58
1.000	0.43
5.000	0.35
10.000	0.34
25.000	0.33
50.000	0.32
100.000	0.31
150.000	0.30
200.000	0.29
250.000	0.28

Per le NAVI TRAGHETTO, il valore della stazza (risultante dal Certificato Internazionale di Stazza o dall'applicazione delle formule suddette andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

TRAGHETTI PASSEGGERI = 0.69
(passenger RO/RO Cargo ferries)

TRAGHETTI MERCI = 0.85

(Ro-Ro Cargo General Cargo

Ro-Ro Cargo Container Ships

Ro-Ro Cargo Ferries

Ro-Ro Cargo Vehicles Carriers)

L'appartenenza dei traghetti all'uno o all'altro tipo risulta dal Certificato di Classe oltre che dai libri/registri degli istituti di classifica.

Articolo 15

Le fatture inerenti ai servizi prestati dai rimorchiatori devono essere saldate alla società concessionaria entro dieci giorni dalla data di emissione se riguardano navi battenti bandiera estera, ed entro trenta giorni dalla stessa data se riguardano navi nazionali. Dopo tale termine la società concessionaria è autorizzata ad applicare sull'importo delle fatture una indennità di mora pari all'interesse legale vigente.

Articolo 16

Restano salvi ed impregiudicati i diritti derivanti al concessionario del servizio di rimorchio di cui agli artt. 70, 106, 401 e seguenti del Codice della Navigazione.

Articolo 17

In ogni caso la società concessionaria è tenuta ad applicare, per l'esercizio dei servizi, tariffe non superiori a quelle sopra determinate dall'Autorità Marittima assicurando la parità di trattamento degli utenti a parità di condizioni.

Articolo 18

Il coefficiente correttivo, da utilizzare in occasione della prima verifica tariffaria, è stabilito in 0,8157 (81,57%).

Articolo 19

A partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento l'ordinanza n. 05/2005 in data 04/02/2005 – come modificata dall'ordinanza n. 54/2005 in data 31/05/2005 – è abrogata. Le tariffe base in vigore, come stabilite dall'art. 2 della citata ordinanza, sono riportate nell'annesso 1 del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.

Articolo 20

I contravventori alla presente ordinanza, qualora il fatto non costituisca più grave reato ovvero diverso e/o più grave illecito amministrativo, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1173 del Codice della Navigazione e ritenuti responsabili in via penale e/o civile di qualsiasi danno procurato a persone e/o cose derivante dal loro illecito comportamento.

Savona, 24/10/2006

F.to IL COMANDANTE
CAPTANO DI VASCELLO (CP)
Maurizio CACCIALINO

ANNESSO I ALL'ORDINANZA N. 21/2007 IN DATA 11/11/2007

Navi fino a	500 GT			Euro	95,00
Navi da	501 GT	a	1.000 GT	Euro	153,00
Navi da	1.001 GT	a	2.500 GT	Euro	305,00
Navi da	2.501 GT	a	4.000 GT	Euro	399,00
Navi da	4.001 GT	a	6.000 GT	Euro	496,00
Navi da	6.001 GT	a	8.000 GT	Euro	592,00
Navi da	8.001 GT	a	10.000 GT	Euro	688,00
Navi da	10.001 GT	a	13.000 GT	Euro	819,00
Navi da	13.001 GT	a	16.000 GT	Euro	956,00
Navi da	16.001 GT	a	20.000 GT	Euro	1101,00
Navi da	20.001 GT	a	25.000 GT	Euro	1242,00
navi oltre le 25.000 GT Euro 85,00 per ogni 5.000 GT o frazione				Euro	85,00

D